


CONTESTO URBANISTICO-EDILIZIO E VINCOLISTICO DEL COMUNE DI ATRANI

Il Programma di Fabbricazione


Lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Atrani è il Programma di Fabbricazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 13/11/1971 in quanto il PRG elaborato a partire dal 1982 fino alle ultime integrazioni del 2002 risulta adottato e non approvato.



Programma di Fabbricazione - Tav. 1

Come si può vedere dal grafico del Programma di Fabbricazione sopra riportato, il Comune di Atrani è stato suddiviso in 4 zone territoriali omogenee:

- _ **zona A** di carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale
- _ **zona C** destinata a nuovi complessi insediativi
- _ **zona E** destinata ad usi agricoli
- _ **zona F** destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale.



I manufatti architettonici campiti in nero rappresentano gli edifici monumentali vincolati soggetti alla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici, tutta la **zona A** che, da come si può ben vedere, coincide con l'edilizia residenziale esistente, è vincolata dal Programma di Fabbricazione a soli interventi di conservazione e di risanamento.

La **zona C** è destinata totalmente ad edilizia residenziale economica e popolare e non ha avuto attuazione. La **zona F** ricomprende un asilo e scuola materna di progetto e un centro sanitario elementare di progetto, entrambe le attrezzature non sono state realizzate.

L'area per le attrezzature alberghiere di progetto previste a monte di Via dei Dogi non ha avuto attuazione, mentre del verde attrezzato di progetto previsto è stato realizzato un campo sportivo.

NORME DI SALVAGUARDIA

Essendo privo di strumenti urbanistici adeguati ed aggiornati, ed essendo in fase di redazione il nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale), nel Comune di Atrani devono applicarsi le norme di salvaguardia previste dall'art. 5 della L. Regione Campania n° 35/87, poiché l'intero l'intero territorio comunale ricade all'interno della perimetrazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell'area sorrentino-amalfitana.

Ovvero, a partire dal 21.07.1987, sono entrate in vigore le cosiddette norme di salvaguardia che hanno imposto ai comuni privi di strumenti urbanistici, tra i quali Atrani, il divieto di rilasciare - ai privati - Concessioni Edilizie ai sensi della L. 10/1977, fino all'adeguamento dei piani comunali alle norme del P.U.T. stesso.

NORMATIVA ANTISISMICA

Con Delibera della Giunta Regionale della Campania n° 248 del 24 gennaio 2003 il Comune di Atrani è stato classificato "sismico" (art. 83 e seguenti del DPR n° 380/2001), e gli interventi sulle strutture nell'ambito del territorio comunale, nei limiti e nelle modalità prescritte dal D.P.R. 380/2001 e dalla normativa vigente,

sono sottoposti alla normativa antisismica (D.P.R. 380/2001; L.R. 7/1/83 n. 9 e ss.mm.ii., L. 2/2/1974 n. 64, L. 5/11/1971 n. 1086).

RIFIUTI DI CANTIERE (L.R. Campania 20/2013)

In ottemperanza all'art. 5 della L.R. Campania 20/2013, e *“ferma restando la normativa vigente e la pianificazione di settore in materia di gestione di rifiuti da costruzione e demolizione, nonché delle terre e rocce da scavo [...] tutte le istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere, sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di inizio attività (DIA), contengono il contratto con l'impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti”* (art. 5 comma 1). Pertanto, gli interventi che prevedono la produzione di rifiuti di cantiere sono sottoposti all'art. 5 della richiamata Legge.

VINCOLI

- Paesaggistico, culturale. L'intero Territorio di Atrani è stato dichiarato vincolato con D.M. 22.09.1960 (G.U. n° 253/1960) ai sensi della legge 1497/39 “Protezione delle bellezze naturali); pertanto, l'area comunale è tutelata per legge ex articolo 142, D.Lgs. 42/2004;
- Nel 1997 La Costiera Amalfitana è stata iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO) quale importante sito di paesaggio culturale;
- PIANO URBANISTICO TERRITORIALE di cui alla Legge Regionale n° 35/87;
- Decreto Legislativo n° 490 del 29/10/1999 Testo Unico dei Beni Culturali e Paesaggistici;
- Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004 Codice dei Beni Culturali e Paesaggistiche;
- Ente Parco Regionale dei Monti Lattari DPGR n° 781/2003;
- Norme di Salvaguardia del PSAI – Piano Stralcio di assetto idrogeologico (Autorità di Bacino) - Vincoli Idrogeologici;
- Norme di salvaguardia del Piano Erosione Marittima;
- D.P.R. 120 del 2004 (area SIC/ZPS):
 - Sito di interesse Comunitario SIC IT8050051 “Valloni della Costiera Amalfitana”;
 - Sito di interesse Comunitario SIC IT8030008 “Dorsale dei Monti Lattari”.

N.B.: TUTTE LE PRATICHE EDILIZIE DOVRANNO :

- **ESSERE INOLTRE ALL' U.T.C. DI ATRANI UTILIZZANDO LA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA REGIONALE, APPROVATA CON DECRETO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 19 DEL 22.06.2017 - DGR 308/2017, IN SEGUITO AL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 4 MAGGIO 2017 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI. TALE MODULISTICA E' RINVENIBILE IN RETE E DISPONIBILE ANCHE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE, NELLA SEZIONE “MODULISTICA” E CON LINK DI COLLEGAMENTO DALLA SEZIONE DELL'UFFICIO TECNICO;**
- **ESSERE CORREDATE DELLA RICEVUTA/ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 2/2019: LA TABELLA E' DISPONIBILE IN PIU' SEZIONI DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE, INCLUSA LA SEZIONE “UFFICIO TECNICO”;**
- **DAL 30 DICEMBRE 2018 ESSERE CORREDATE DALLA LETTERA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO CONTRATTO RESA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA E SOTTOSCRITTA DAL COMMITTENTE, UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ., IN OTTEMPERANZA AGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 59/2018 DEL 29.12.2018 DELLA CAMPANIA.**

L'AMMINISTRAZIONE, AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'ATTO AUTORIZZATIVO O DELLA RICEZIONE DI ISTANZE AD INTERVENTO DIRETTO, DEVE ACQUISIRE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI

NOTORIETÀ DEL PROFESSIONISTA O DEI PROFESSIONISTI SOTTOSCRITTORI DEGLI ELABORATI PROGETTUALI, REDATTA NELLE FORME DI CUI ALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/2000 ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLE CORRELATE SPETTANZE DA PARTE DEL COMMITTENTE. UN FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO E' DISPONIBILE NELLA SEZIONE "UFFICIO TECNICO" DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE COSTITUISCE MOTIVO OSTATIVO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ITER AMMINISTRATIVO FINO ALL'AVVENUTA INTEGRAZIONE.

PRATICHE INCOMPLETE O PREDISPOSTE IN DIFFORMITA' DALLA RICHIAMATA MODULISTICA, SARANNO AUTOMATICAMENTE SOSPESSE E NON SARANNO ISTRUITE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Fabrizio Polichetti